

## Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum

ai sensi del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 Marzo 2010 e successive modifiche, nonché della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 Dicembre 2013 e successive modifiche

Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 20 settembre 2022

## **SOMMARIO**

1	LINEE	DI BASE DELLA POLICY	. 3
1.	1 O	OGGETTO E CONTESTO	. 3
1.	2 P	PROCESSO DELIBERATIVO E DESTINATARI	. 3
1.	3 R	REVISIONE E PUBBLICITÀ	4
1.	4 S	TRUTTURA	. 4
2	QUAD	RO NORMATIVO	. 4
3	DEFIN	IZIONI	. 6
3.	1 Parti	CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	. 6
		ETTI COLLEGATI	
		IZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI "SOGGETTI COLLEGATI" DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM	
		AZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM E SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCAR	
M	EDIOLAN	NUM	. 8
4	ORGA	NI, FUNZIONI E UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE	10
5 SOT		POLOGIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI STE A PRESIDIO	11
6 SOG		ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM NEI CONFRONTI [ COLLEGATI DI GRUPPO	
6.	1 Iı	LIMITI PRUDENZIALI	11
	6.1.1	Limiti consolidati da non superare in operazioni con i soggetti collegati del Gruppo Bancario.	11
	6.1.2	Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario	12
	6.1.3	Modalità di calcolo dei limiti prudenziali	12
	6.1.4	Calcolo periodico dei limiti prudenziali e piano di rientro	13
7		DCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI	
		7	
7.		ASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	
7.		CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI	
7.		DENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA O SOGGETTO COLLEGATO	15
7.	4 V DLLEGAT	ERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI PER LE OPERAZIONI DI RISCHIO CON SOGGETTI	15
7.		QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON UNA PARTE CORRELATA O UN SOGGETTO COLLEGATO	
1.	7.5.1	Istruzioni per verificare se l'operazione sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di	10
		to ovvero standard	16
7.	6 Is	STRUTTORIA	16
7.	7 D	DELIBERA	18
7.	8 E	SECUZIONE E REGISTRAZIONE	19
7.	9 M	MONITORAGGIO	19
7.		NFORMATIVA SUCCESSIVA AGLI ORGANI SOCIALI	20
7.		NFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA	
M		1UM	
		Informativa al pubblico sulle Operazioni di maggiore rilevanza	
		Informativa sulle operazioni ordinarie, di maggiore rilevanza, concluse a condizioni equivalent le di mercato o standard	
	7.11.3	Informativa al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza	22
		Informativa al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza Comunicati al pubblico	
	7.11.4	Informativa al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza  Comunicati al pubblico	22

CAS	I DI DEROGA ED ESENZIONI	23
8.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	23
8.2	OPERAZIONI ORDINARIE DI MINORE RILEVANZA	23
8.3 SOTTOR	OPERAZIONI INFRAGRUPPO - OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ POSTE A INFLUENZA NOTEVOLE	24
8.4	OPERAZIONI URGENTI	24
8.5	OPERAZIONI CON ESPONENTI DELLA BANCA	24
8.6	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	24
8.7	OPERAZIONI RIVOLTE A TUTTI GLI AZIONISTI	25
8.8	OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE – QUADRO	25
8.9	REMUNERAZIONI	25
8.10	FLUSSI INFORMATIVI VERSO I CONSIGLIERI INDIPENDENTI	25
CON	ITROLLI INTERNI	26
9.1	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL COMITATO PARTI CORRELATE	26
9.2	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	26
) PRE	STITI AI MEMBRI DELL'ORGANO DI GESTIONE E LORO PARTI CORRELATE	27
2 ALL	EGATI	29
	8.1 8.2 8.3 SOTTOF 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 CON 9.1 9.2 PRE I REC	8.2 OPERAZIONI ORDINARIE DI MINORE RILEVANZA  8.3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO - OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE

## 1 Linee di base della Policy

## 1.1 OGGETTO E CONTESTO

La Banca, nell'ambito della propria normativa interna, ha adottato una Policy sui conflitti di interessi volta a definire la politica sui conflitti di interessi che possono sorgere in capo agli esponenti aziendali e al personale della Banca con l'obiettivo di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, nonché a definire il processo di rilevazione, comunicazione e valutazione del conflitto.

Nella suddetta Policy, tuttavia, si precisa che in relazione a tutte le tipologie di conflitto che possono sorgere in occasione di operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, i presidi e le modalità di gestione degli stessi sono disciplinate nell'ambito della presente Policy alla quale si rimanda.

La Policy di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum (nel seguito anche "Policy di Gruppo" o "Policy") viene adottata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. (nel seguito anche la "Banca" o "Banca Mediolanum") e, conformemente alle normative locali o settoriali, dalle società da essa controllate (nel seguito anche "Società del Gruppo" o "Controllate") per disciplinare possibili conflitti di interessi in operazioni che coinvolgono soggetti vicini ai centri decisionali del Gruppo Bancario Mediolanum, in ottemperanza al Regolamento Consob n. 17221 del 12 Marzo 2010 (e successive modifiche), "recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia 17 Dicembre 2013 (e successive modifiche) (parte Terza, capitolo 11), contenente la disciplina delle "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (congiuntamente, nel seguito, le "Discipline").

Il Regolamento Consob si rivolge alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, mentre la Circolare di Banca d'Italia è destinata alle società bancarie. Entrambe disciplinano le operazioni di tali società con soggetti prossimi ai loro centri decisionali. Il Regolamento Consob individua questi soggetti nelle "Parti correlate"; la Circolare n. 285 li individua nei "Soggetti collegati". Il perimetro delle Parti correlate e dei Soggetti collegati è in parte sovrapponibile. Le regole contenute nelle due disposizioni sono in parte coincidenti. Nel loro insieme prevedono: limiti di carattere prudenziale al compimento di operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interessi; un particolare processo di gestione delle relative operazioni, cioè specifiche regole procedurali per la deliberazione di tali operazioni; obblighi informativi ex post (agli organi sociali, alle Autorità, al mercato). La presente Policy è volta appunto a delineare i principi cui la Banca e le Società del Gruppo dovranno conformarsi.

#### 1.2 PROCESSO DELIBERATIVO E DESTINATARI

In applicazione delle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob n. 17221 e nella Circolare n. 285 di Banca d'Italia (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), la presente "Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum" ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale di Banca Mediolanum S.p.A. ed è stato poi deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.

La presente Policy di Gruppo è adottata come disciplina di Gruppo ed è trasmessa a tutte le società del Gruppo Mediolanum per opportuna adozione da parte dei rispettivi Organi Aziendali e successiva attuazione delle disposizioni in essa contenute. In particolare, tutte le società controllate direttamente o indirettamente da Banca Mediolanum sono tenute a recepire integralmente la presente Policy che trova integrale applicazione alle stesse anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 114 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che i limiti prudenziali alle attività di rischio sono applicabili alle sole società controllate che fanno parte del Gruppo Bancario.

Al riguardo, gli Organi con funzione di gestione di ogni Controllata curano l'attuazione della Policy di Gruppo provvedendo, laddove ritenuto necessario, all'emanazione di apposita normativa interna aziendale, nel rispetto dei contenuti della presente Policy (per le Società estere, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate). Alla prima occasione utile, gli Organi medesimi portano a conoscenza dei rispettivi Organi con funzione di supervisione strategica la Policy di Gruppo.

La presente Policy di Gruppo è messa, inoltre, a disposizione di tutte le strutture organizzative della Banca.

## 1.3 REVISIONE E PUBBLICITÀ

La presente Policy e le sue modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni dei limiti, dei criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della Policy, variazione dei ruoli e responsabilità, etc.) sono comunicati all'assemblea dei soci di Banca Mediolanum.

La presente Policy è pubblicata sul sito internet di Banca Mediolanum S.p.A., nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice civile, e con le altre modalità previste dalle disposizioni della Consob per l'informazione regolamentata.

L'aggiornamento e la revisione periodica, almeno triennale, del presente documento sono di responsabilità della Funzione Compliance con riferimento ad eventuali evoluzioni normative intervenute. In relazione alle modifiche relative all'assetto di governo ed organizzativo, la Divisione Organizzazione rileva le eventuali variazioni intervenute e collabora con la predetta Funzione Compliance nell'aggiornamento del documento.

La Funzione Compliance attiva la Divisione Affari Societari per sottoporre le modifiche all'esame del Comitato Parti Correlate, del Collegio Sindacale e per le inerenti determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum.

## 1.4 STRUTTURA

Il Regolamento consta del presente Capitolo e dei seguenti altri dieci capitoli:

- Capitolo 2 Quadro normativo, dove si indicano le fonti normative che disciplinano la presente Policy e la materia da questa trattata;
- Capitolo 3 Definizioni, che contiene le definizioni utilizzate all'interno della presente Policy;
- Capitolo 4 Le unità organizzative coinvolte, che schematizza a quali unità organizzative aziendali sia da imputare la responsabilità delle varie fasi del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario;
- Capitolo 5 Operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati sottoposte a presidio, che
  delimita il perimetro delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del
  Gruppo Bancario sottoposte a presidio secondo quanto richiesto dalla normativa;
- Capitolo 6 Limiti alle attività di rischio del Gruppo Bancario Mediolanum nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo, che riporta i limiti prudenziali entro cui devono contenersi le operazioni con Soggetti Collegati che rappresentano attività di rischio per il Gruppo Bancario;
- Capitolo 7 Il processo di gestione delle operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati, che disciplina dettagliatamente le fasi del processo di gestione delle operazioni con Parti correlate e Soggetti Collegati, inclusi il monitoraggio dei limiti prudenziali e l'informazione da rendersi riguardo alle operazioni agli organi sociali, alle Autorità ed al Mercato;
- Capitolo 8 Casi di deroga ed esenzioni, che definisce i casi di deroga e le esenzioni ai presidi procedurali adottati dalla Banca e dal Gruppo;
- Capitolo 9 Controlli interni: descrive il modello del sistema di controllo interno adottato per il presidio delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- Capitolo 10 Recepimento da parte delle società controllate da Banca Mediolanum, dove si formulano regole che, a recepimento del Regolamento, le Società Controllate dovranno osservare;
- Capitolo 11 Allegati.

## 2 Quadro normativo

La presente Policy e la materia da essa trattata sono disciplinate dalle seguenti principali fonti.

- 1) Fonti comunitarie:
  - Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e successivi aggiornamenti;

- Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti;
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008, e successive modifiche.
- EBA/GL/2021/05: Progetto di orientamenti sulla Governance Interna del 2 luglio 2021

#### 2) Fonti nazionali:

- Articoli 2391 e 2391-bis del Codice civile, in tema di interessi degli amministratori, di operazioni con Parti Correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- Articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico della Finanza;
- Articoli 53, comma 4 e successivi; 136 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 Testo Unico Bancario;
- Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ("Regolamento OPC"), e relativa disciplina di attuazione;
- CICR Deliberazione n. 277 29 luglio 2008 (Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 Testo Unico Bancario);
- "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte prima, Titolo IV – Cap. 2 ("Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione") e successive modifiche.
- "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Titolo III – Cap. 11 ("Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati")

## 3) Normativa Interna

- Linee guida operative "Art. 136 TUB Obbligazioni degli esponenti bancari"
- Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e del personale

## 3 Definizioni

#### 3.1 PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini dell'individuazione del perimetro delle "Parti Correlate" di Banca Mediolanum e delle disposizioni contenute nel Regolamento Consob n.17221, si intendono per "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati dalla normativa europea (cfr. il sopracitato Regolamento (CE) n. 1126/2008 e successive modifiche).

A titolo puramente esemplificativo si riportano in appendice le definizioni in vigore alla data di redazione del presente documento. Tale appendice potrà recepire automaticamente l'analoga appendice del Regolamento Consob n. 17221 senza approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito delle successive modifiche e integrazioni che diventeranno applicabili nel corso del tempo. Le operazioni saranno comunque sempre valutate avendo a riferimento la predetta normativa europea.

## 3.2 SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini dell'individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum e delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 si definiscono **soggetti collegati** l'insieme costituito da una **parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi**, individuati utilizzando le seguenti nozioni:

- Parte correlata: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Banca Mediolanum, con le altre Banche del Gruppo Bancario Mediolanum o con un intermediario vigilato appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum:
  - 1. l'esponente aziendale;
  - 2. il partecipante;
  - 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui Banca Mediolanum o una società del Gruppo Bancario Mediolanum è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

## Soggetti connessi:

- 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla capogruppo Banca Mediolanum per l'intero Gruppo Bancario Mediolanum.

## 3.3 DEFINIZIONI FUNZIONALI ALLA NOZIONE DI "SOGGETTI COLLEGATI" DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Ai fini della definizione di "soggetti collegati" del Gruppo Bancario Mediolanum, intesi come l'insieme costituito dalle parti correlate di ciascuna banca o intermediario vigilato rilevante del Gruppo Bancario Mediolanum e dai soggetti ad essi connessi secondo le definizioni riportate al paragrafo 3.2, le nozioni di "controllo", "influenza notevole", "stretti familiari", "parte correlata non finanziaria" sono le seguenti:

**Controllo**: ai sensi dell'articolo 23 TUB nei i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare

l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii) l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**Stretti familiari:** i parenti fino al secondo grado¹ e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Parte correlata non finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari². Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive³. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Per operazione con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum si intende qualunque transazione che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, incluse le operazioni di fusione e di scissione con detti soggetti. Non si considerano operazioni con soggetti collegati: i. quelle effettuate tra componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo Banca Mediolanum può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Circ. Banca d'Italia n. 285,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Va fatto riferimento:

<sup>-</sup> per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

<sup>-</sup> per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

<sup>-</sup> per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

congiunto; ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche<sup>4</sup>; iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

## 3.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM E SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Il Regolamento Consob n. 17221 e la Circolare di Banca d'Italia n. 285 prescrivono regole speciali per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime.

In attuazione di tali criteri, per il Gruppo Mediolanum le operazioni oggetto della presente Policy si distinguono in

- operazioni esenti: le operazioni indicato al successivo Capitolo 8.
- operazione di importo esiguo: in linea generale l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum il cui controvalore non deve eccedere:
  - la soglia di € 250.000,00 se i fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Mediolanum sono pari o inferiore a € 500 milioni;
  - Il minore tra € 1 milione e lo 0,05% dei fondi propri se i fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Mediolanum sono superiore a € 500 milioni.

Per le operazioni con persone fisiche tale importo sarà ridotto a € 250.000.

- operazione di minore rilevanza: l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum il cui controvalore è superiore alla "soglia di esiguità" ma inferiore alla "soglia di maggiore rilevanza" (per dettagli si vedano le definizioni di "operazione di importo esiguo" e "operazione di maggiore rilevanza").
- operazione di maggiore rilevanza: l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% di uno degli indici riportati nell'Allegato 1 alla presente Policy.

Le soglie di cui sopra sono calcolate dall'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato in conformità a quanto sopra previsto e sono comunicate ai destinatari con la frequenza prevista da apposito Regolamento interno.

• operazione ordinaria: l'operazione con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum, di importo esiguo o di minore rilevanza, che rientra nell'ordinario esercizio ed operatività di Banca Mediolanum e delle società controllate del Gruppo Mediolanum nonché della connessa attività finanziaria conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni di Banca Mediolanum e delle società controllate del Gruppo Mediolanum appartenenti a tale categoria si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Al riguardo si specifica che, se sono determinate le condizioni economiche dell'operazione, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti (rectius corrispettivo), l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Circ. Banca d'Italia n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2.

- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- iii) per le operazioni di finanziamento, l'importo massimo erogabile;
- iv) per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie.
- v) per le operazioni di raccolta bancaria, l'ammontare complessivo degli interessi da riconoscere alla controparte

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento, inoltre, si precisa che per la determinazione del controvalore occorre avere riguardo alle operazioni che comportino nei confronti di un gruppo economico nuove concessioni o variazioni in aumento degli affidamenti, determinati sulla base del valore nominale.

Per l'ipotesi di estensione dei termini di affidamenti in scadenza e di ripristino degli affidamenti scaduti (c.d. "proroghe di fido") il controvalore deve essere calcolato avendo riguardo all'intero importo del nuovo affidamento.

Viceversa, non configurano operazioni le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi a revoca" a fini meramente interni) che non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio.

Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

## 4 Organi, Funzioni e Unità organizzative coinvolte

Sono di seguito indicate, con evidenza del ruolo specificatamente attribuito nelle fasi del processo medesimo, gli Organi, le Funzioni e le Unità organizzative aziendali coinvolte a vario titolo nel processo oggetto della presente Policy:

	RUOLO DELE STRUTTURE AZIENDALI					RRELATE	ANTE ologia di	
FASE DEL PROCESSO	AFFARI SOCIETARI	LINEE OPERATIVE	COMPLIANCE	BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO	RISK MANAGEMENT	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	COMITATO PARTI CORRELATE	ORGANO DELIBERANTE (in funzione della tipologia di operazioni)
CENSIMENTO	OWNER							
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE		OWNER						
VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI				OWNER		SUPPORTO		
PREDISPOSIZIO NE DEL PIANO DI RIENTRO					OWNER			
QUALIFICAZIONE OPERAZIONI		OWNER	SUPPORTO					
ISTRUTTORIA		OWNER	SUPPORTO				SUPPORTO per le operazioni di minore e maggiore rilevanza	
DELIBERA								OWNER
ESECUZIONE E REGISTRAZIONE		OWNER						
MONITORAGGIO				OWNER			OWNER Verifica periodica operazioni esentate	
INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI				OWNER				
INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO	OWNER			OWNER con riferimento alla sola informativa finanziaria periodica (report delle operazioni con soggetti collegati e con parti correlate)				

# 5 Le tipologie di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sottoposte a presidio

Alle operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum si applicano le regole indicate nei paragrafi 6, 7 e 9. Le operazioni di competenza dell'Assemblea, quelle di importo esiguo, ordinarie, infragruppo, con esponenti della Banca, rientranti in delibere-quadro sono esentate ovvero soggette a deroghe, come indicato nel capitolo 8.

Tenuto conto delle attività svolte dalle diverse società del Gruppo Mediolanum, nella tabella riportata in Allegato 2 si indicano le possibili tipologie di operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum sottoposte ai presidi procedurali descritti al capitolo 7

Le disposizioni previste dalla presente Policy si applicano anche alle operazioni effettuate con il cd. "personale più rilevante" del Gruppo Bancario Mediolanum, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

# 6 Limiti alle attività di rischio del Gruppo Bancario Mediolanum nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo

Il presente paragrafo si applica esclusivamente ad operazioni svolte da Società del Gruppo Bancario Mediolanum con Soggetti Collegati dello stesso così come definiti dal precedente par. 3.2.

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum deve essere contenuta nei limiti di seguito indicati.

Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.

#### 6.1 I LIMITI PRUDENZIALI

Ciascuna struttura di Banca Mediolanum e ciascuna società controllata appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum è tenuta ad osservare i limiti - consolidati ed individuali, se applicabili - alle attività di rischio nei confronti dell'insieme dei Soggetti Collegati così come definiti al capitolo 3.

Le attività di rischio sono calcolate secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 285 di Banca d'Italia.

Sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali le attività di rischio connesse ad operazioni realizzate tra le società appartenenti al medesimo Gruppo Bancario. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute nelle imprese di assicurazione, di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario abbiano un investimento significativo - come definito dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 -, in virtù dell'autorizzazione, ricevuta con lettera del 28 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese.

Nella gestione delle proprie attività ogni struttura proponente, anche se appartenente alle società controllate del Gruppo Bancario Mediolanum, è tenuta a verificare tempestivamente e, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria comportino assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati di Gruppo e, in caso di riscontro positivo, se tale attività rientri nei limiti prudenziali interfacciandosi con l'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato all'interno della Divisione Amministrazione, Contabilità e Bilancio della Capogruppo, e comunque consentiti sulla base dei livelli di propensione al rischio stabiliti dalla regolamentazione di Gruppo Bancario.

## 6.1.1 Limiti consolidati da non superare in operazioni con i soggetti collegati del Gruppo Bancario

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati e applicati a livello di Gruppo Bancario Mediolanum.

1. Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi:

- a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia
  - un esponente aziendale;
  - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b) 7,5% nel caso di una parte correlata che sia:
  - un partecipante diverso da quelli sub a)
  - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c) 15% negli altri casi.

#### 2. Verso un'altra Parte Correlata e relativi Soggetti Connessi:

- d) 5% nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;
- e) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f) 10% nel caso di una parte correlata che sia:
  - un partecipante diverso da quelli sub e)
  - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g) 20% negli altri casi.

## 6.1.2 Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario

Fermo restando il rispetto dei limiti consolidati da parte del Gruppo Bancario nel suo insieme, limitatamente a Banca Mediolanum, è previsto anche il rispetto di un limite rapportato ai fondi propri individuali, calcolato considerando le proprie attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo Bancario.

Il limite individuale per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata) è del 20% fondi propri individuali della Banca.

Eventuali ulteriori limiti interni (individuali e consolidati) sono definiti nelle apposite Policy interne di rischio, cui si rimanda per ulteriori dettagli. La responsabilità della definizione e dell'aggiornamento dei limiti interni nonché la definizione e l'aggiornamento delle relative Policy è in capo alla Funzione Risk Management.

## 6.1.3 Modalità di calcolo dei limiti prudenziali

Ai fini del calcolo dei limiti, le esposizioni di rischio di Banca Mediolanum sono di norma assunte al valore nominale (ovvero ponderate al 100%).

La normativa consente di tener conto di eventuali tecniche di attenuazione dei rischi per il calcolo delle esposizioni. A tal fine possono essere applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi<sup>5</sup>.

Nel caso in cui tra il Gruppo Bancario Mediolanum e la parte correlata siano in atto una pluralità di rapporti che implicano l'applicazione di distinti limiti, è stato stabilito di utilizzare il limite inferiore.

Sono escluse dal calcolo dei limiti:

- le attività di rischio connesse ad operazioni effettuate con o tra Società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario;
- le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, Parte Quattro, art. 399.

le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi<sup>6</sup>.

Ai fini del calcolo e rispetto dei limiti, le Banche estere del Gruppo Bancario rispettano le modalità di calcolo dei limiti regolamentari sopra rappresentate, compatibilmente con la normativa del Paese in cui sono situate.

I limiti prudenziali si applicano, senza eccezioni, anche alle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati divenuti tali successivamente all'accensione dei rapporti.

#### 6.1.4 Calcolo periodico dei limiti prudenziali e piano di rientro

Al fine di verificare il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati sono effettuati controlli periodici da parte della funzione Risk Management. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà di Banca Mediolanum o del Gruppo, siano superati uno o più limiti, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile.

Nello specifico, l'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum, in qualità di Capogruppo, attiva le competenti strutture operative proponenti l'operazione e la Funzione Risk Management della Banca per la predisposizione di un piano di rientro da inviare a Banca d'Italia e collabora alla stesura dello stesso.

Il piano di rientro, predisposto dalla Funzione Risk Management in collaborazione con la struttura operativa che ha generato l'operazione che ha determinato il superamento del limite, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale della Banca. Il piano di rientro deve essere predisposto ed approvato entro 45 giorni dal superamento del limite.

Il piano di rientro è inviato dalla Divisione Affari Societari alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali, entro 20 giorni dall'approvazione.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulti ristabilito, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro:

- si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo;
- nel caso in cui la parte correlata sia titolare di una partecipazione detenuta nella banca, i relativi diritti amministrativi sono sospesi.

# 7 Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

#### 7.1 FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati si suddivide nelle seguenti macro-fasi:

- 1. **Censimento:** l'insieme di attività di mappatura del perimetro delle Parti Correlate di Banca Mediolanum ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 e del perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, ai sensi della Circolare n. 285 di Banca d'Italia, e del censimento delle relative informazioni in un apposito applicativo di gestione;
- 2. **Identificazione e qualificazione:** l'insieme di attività finalizzate a riconoscere le Parti Correlate e i Soggetti Collegati prima dell'avvio degli eventuali processi decisionali/autorizzativi, nonché a classificare l'operazione come di importo esiguo, ordinaria, di minore rilevanza, di maggiore rilevanza, secondo le definizioni indicate al capitolo 3 della presente Policy;
- 3. **Istruttoria:** l'insieme di attività finalizzate a trasmettere dati/informazioni agli Organi/soggetti competenti ad esaminare l'operazione in funzione del sistema procedurale predisposto;
- 4. **Delibera:** l'insieme di attività assegnate agli Organi/soggetti competenti, finalizzate ad approvare il perfezionamento dell'operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, Parte Quattro, art. 390.

- 5. **Registrazione:** l'insieme di attività finalizzate a registrare le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati all'interno del sistema informativo aziendale;
- 6. **Monitoraggio:** l'insieme di attività finalizzate a monitorare l'andamento delle singole operazioni (anche effettuate dalle Società del Gruppo) con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati al fine di verificare l'eventuale superamento degli indici di rilevanza gestionali e/o di vigilanza (per le attività di rischio);
- 7. **Informativa agli Organi Sociali, alle Autorità di Vigilanza e al mercato:** l'insieme di attività finalizzate a predisporre la reportistica necessaria ad effettuare la *disclosure* interna (Organi di Amministrazione e Controllo, Assemblea etc.) ed esterna (Autorità di Vigilanza e pubblico).

#### 7.2 CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Divisione Affari Societari cura la tenuta dell'elenco delle Parti Correlate di Banca Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, curando periodicamente l'aggiornamento (almeno annualmente). Al riguardo, nel rispetto della normativa vigente, per l'acquisizione delle informazioni necessarie si può avvalere del supporto delle competenti strutture aziendali, nonché di tutti gli strumenti (questionari, colloqui, archivi aziendali, banche dati esterne etc.) necessari ad acquisire una conoscenza preventiva delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati. Al fine di consentire l'adeguato presidio del perimetro in ambito, la Divisione Affari Societari si avvarrà di apposite procedure informatiche e di personale formato al loro uso.

Pur non rientrando nel novero dei Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari identifica e censisce come stretti familiari di una Parte correlata anche gli affini fino al secondo grado, istituisce e ne tiene costantemente aggiornato un elenco a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Con cadenza almeno annuale, la Divisione Affari Societari provvede ad acquisire dalle Parti correlate già individuate le integrazioni ed eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente comunicato e censito.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi delle Discipline cooperano con Banca Mediolanum e con le sue Controllate con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti in perimetro, con particolare attenzione a quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

È onere dell'esponente segnalare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni fornite inerenti ai soggetti rientranti perimetro normativo.

La Divisione Affari Societari censisce nell'apposito database delle Parti Correlate e Soggetti Collegati anche il "personale più rilevante di sede e di rete" del Gruppo Bancario, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sulla base dell'elenco fornito dalla Divisione Risorse Umane e dalla Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale. Eventuali modifiche di tale elenco sono comunicate tempestivamente da parte della Divisione Risorse Umane e dalla Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale alla Divisione Affari Societari che procederà all'aggiornamento del database.

Per il censimento delle informazioni relative ai Soggetti Collegati delle Controllate estere, la Divisione Affari Societari richiede le informazioni a ciascuna Controllata. È stato identificato per ogni Controllata estera un referente operativo di tale attività.

A seguito dell'aggiornamento del "database" delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari produce un report dell'elenco delle Parti Correlate del Gruppo Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario con annesso patrimonio informativo e lo trasmette in formato elettronico:

- alle diverse strutture aziendali di Banca Mediolanum coinvolte nel processo di gestione delle operazioni;
- alle Società Controllate, per il tramite delle funzioni di segreteria degli Organi Sociali.

La Divisione Affari Societari ai fini del censimento delle Parti Correlate di Banca Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum può richiedere il supporto della Funzione Compliance ai fini della soluzione di specifiche questioni di ordine giuridico – classificatorio. In tali casi la Funzione Compliance fornirà il proprio parere specialistico.

## 7.3 IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA O SOGGETTO COLLEGATO

L'attività di identificazione di un'operazione con una Parte Correlata o con un Soggetto Collegato è rimessa alle strutture operative della Banca o delle società del Gruppo che propongono l'operazione.

Operativamente, le citate strutture procedono all'identificazione (prima di avviare, se del caso, le trattative) della Parte Correlata o del Soggetto Collegato eventualmente richiedente l'operazione sulla base dell'elenco predisposto dalla Divisione Affari Societari, e debitamente implementato e aggiornato nel sistema di Anagrafe Generale e nel Registro dei Soggetti.

Nel caso in cui il soggetto controparte dell'operazione rientri nella definizione di esponente bancario ex art. 136 TUB si applicano le procedure descritte al Paragrafo 8.5 "Operazioni con esponenti della Banca".

Le operazioni che si realizzano mediante contratti a rinnovo automatico periodico (ovvero contratti che si rinnovano qualora non sia inviato il recesso nei tempi previsti dal contratto stesso) devono essere sottoposti a verifica ex novo in tempo utile perché, ove si rivelasse avere come controparte una parte correlata o soggetto collegato, vi sia il tempo per instradarlo nel processo qui descritto ed eventualmente decidere per il recesso.

Le operazioni oggetto della presente Policy che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali devono prevedere gli stessi passaggi autorizzativi della presente Policy.

Particolare attenzione è prestata, dalle funzioni preposte, nel caso di avvio di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo). In occasione del censimento o della variazione anagrafica di persone giuridiche la struttura operativa responsabile, coinvolge le strutture competenti della Banca così come indicate nel "Regolamento di processo" (a titolo esemplificativo l'Ufficio Presidio Operativo AML della Banca), che procederanno, pertanto, a verifiche rafforzate atte a controllare se tra i soggetti controllanti o con influenza notevole sulle stesse vi siano soggetti collegati o parti correlate e se la persona giuridica sia correttamente censita nello stesso perimetro.

## 7.4 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI PER LE OPERAZIONI DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

In caso di effettuazione di una operazione con un Soggetto Collegato, prima di avviare le verifiche del rispetto dei limiti prudenziali, le strutture proponenti l'operazione determinano il valore dell'operazione in conformità ai criteri stabiliti dalla Banca con apposito Regolamento. Le strutture proponenti stabiliscono inoltre se l'operazione sia o meno a condizioni di mercato.

Attivano, quindi l'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato richiedendo la verifica del rispetto dei limiti prudenziali (individuali e consolidati) dell'operazione richiesta dal Soggetto Collegato individuato, fornendo le informazioni relative al valore dell'operazione<sup>7</sup>.

L'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato verifica tempestivamente il rispetto dei limiti e supporta la struttura operativa proponente nella qualificazione dell'operazione attraverso il cumulo dell'esposizioni complessive del richiedente e dei suoi soggetti connessi (come fornite dalla linea operativa).. Nel caso di superamento dei limiti prudenziali previsti il Responsabile della struttura operativa interessata ne darà comunicazione al Soggetto Collegato controparte, proponendo adeguate misure correttive all'operazione che consentano il rispetto dei vincoli normativi.

## 7.5 QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON UNA PARTE CORRELATA O UN SOGGETTO COLLEGATO

Ai fini dell'individuazione del corretto iter procedurale e deliberativo dell'operazione con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato, nonché dell'informazione da rendere al riguardo, le strutture operative proponenti provvedono a qualificare l'operazione, secondo le sue caratteristiche, come operazione di importo esiguo ovvero ordinaria, a condizioni di mercato, di maggiore o minore rilevanza, come operazione infragruppo o con esponenti della Banca ovvero ancora come operazione rientrante in una delibera-quadro (per la definizione delle predette operazioni si vedano sopra, il paragrafo 3.4 e, oltre, il capitolo 8).

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nel caso di sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro, al fine di tutelare la riservatezza delle relazioni contrattuali con il personale la Direzione Risorse Umane procederà autonomamente alla verifica del rispetto dei limiti prudenziali.

Eventuali casistiche operative non riscontrate all'interno delle tabelle nel seguito riportate dovranno essere trattate per analogia.

Con particolare riferimento alla qualificazione dell'operazione, in caso di dubbi interpretativi della normativa interna o esterna e in caso di aggiornamenti normativi, su esplicita richiesta del responsabile dell'unità organizzativa proponente, la Funzione Compliance supporta le strutture operative nell'attività descritta, fornendo il proprio parere specialistico sulla base della documentazione istruttoria predisposta dalle medesime.

## 7.5.1 Istruzioni per verificare se l'operazione sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero standard

Si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato le condizioni standardizzate applicate alle operazioni e servizi bancari ordinari resi a dipendenti / collaboratori di società del gruppo o a loro familiari, se sono previste dalla normativa aziendale per la generalità dei dipendenti / collaboratori della società e dei loro familiari.

Le strutture proponenti considerano condizioni standard le condizioni che siano analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nell'ambito dei rapporti infragruppo per la Capogruppo e per le società controllate in via totalitaria si presumono equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni applicate alle società controllate se identiche condizioni sono applicate anche alle altre controparti terze (ovvero non società controllate).

#### 7.6 ISTRUTTORIA

## Operazioni di maggiore rilevanza

In relazione alle operazioni con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato rientranti nella definizione di operazioni di maggiore rilevanza, la struttura proponente l'operazione cura l'istruttoria ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono approvate dal Consiglio di Amministrazione cui saranno sottoposte dopo che siano state sottoposte al processo di seguito descritto mediante coinvolgimento del Comitato Parti Correlate. Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa<sup>8</sup>.

Il Responsabile della struttura operativa interessata contatta la Divisione Affari Societari. Questa coinvolge tempestivamente il Comitato Parti Correlate (uno o più componenti dallo stesso delegati), attraverso l'invio di un flusso completo e tempestivo, sin dalla fase dell'istruttoria e delle trattative<sup>9</sup>, ai fini dell'esame dell'operazione con la Parte Correlata o Soggetto Collegato.

Il Comitato (o uno o più dei componenti dallo stesso delegati) ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria (riferiti alla Società Controllata, nel caso di operazione condotta dalla medesima). Il Presidente del Comitato o il Comitato stesso nella prima riunione utile stabilisce le modalità di partecipazione alle trattative, eventualmente individuando un componente incaricato di seguire questa fase, e i flussi informativi che desidera ricevere in fase istruttoria.

Il Comitato rilascerà un parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinate alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati.

Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca e con un limite pari ad € 250.000,00 – o superiore importo per il quale il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato in caso di urgenza hanno rilasciato debita autorizzazione - da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che non

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Si definiscono Amministratori coinvolti nell'operazione" e "consiglieri coinvolti nell'operazione" gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Da intendersi quale discussione preliminare fatta allo scopo di concludere un affare, stipulare un accordo.

presentino relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) la Banca, i soggetti che controllano la Banca, le Società Controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima, gli Amministratori di tutte le dette società; (ii) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società Il Comitato è tenuto a verificare preventivamente quanto sopra ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente ed è tenuto altresì ad indicare le motivazioni per le quali le eventuali relazioni emerse in relazione all'esperto nominato sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Nel caso in cui si rilevi un numero esiguo di idonei Amministratori Indipendenti (minore di 3) dovuto all'esistenza di un loro interesse (diretto o indiretto) nell'operazione ovvero per altre cause, la partecipazione alle fasi delle trattative e dell'istruttoria nonché il rilascio del parere motivato coinvolgerà lo/gli Amministratore/i Indipendente/i presente/i ed idonei eventualmente assistito/i da un esperto indipendente. Gli Amministratori Indipendenti devono dare notizia dell'interesse che abbiano, per conto proprio o di terzi, nell'operazione.

Il parere cui è tenuto il Comitato deve contenere riferimenti puntuali sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui il Comitato si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"), l'operazione verrà sospesa dandone notizia alla controparte interessata.

Il parere sarà allegato, come documento separato, al verbale del Comitato. Le sedute del Comitato sono adeguatamente formalizzate da parte della Divisione Affari Societari e i verbali del Comitato archiviati, da parte della stessa Divisione.

#### Operazioni di minore rilevanza

In relazione alle operazioni con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato rientranti nella definizione di operazioni di minore rilevanza non ordinarie, la struttura proponente l'operazione cura l'istruttoria ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Con riferimento alle operazioni con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato rientranti nella definizione di operazioni di minore rilevanza non ordinarie, il processo di istruttoria prevede il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate. Il Responsabile della struttura operativa interessata dall'operazione contatta la Divisione Affari Societari, la quale comunica al Comitato Parti Correlate, per il tramite del proprio Presidente, l'esigenza di una sua convocazione ai fini dell'esame dell'operazione con Parte Correlata o Soggetto Collegato e il rilascio del parere motivato preventivo al compimento dell'operazione Il parere sarà allegato, come documento separato, al verbale della riunione del Comitato.

Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere, a spese della Banca e con un limite pari al 5% del valore dell'operazione e comunque di € 250.000,00, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che non presentino relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) la Banca, i soggetti che controllano la Banca, le Società Controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima, gli Amministratori di tutte le dette società; (ii) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società. Il Comitato è tenuto a verificare preventivamente quanto sopra ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente ed è tenuto altresì ad indicare le motivazioni per le quali le eventuali relazioni emerse in relazione all'esperto nominato sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione resa dagli stessi esperti indipendenti.

Nel caso in cui si rilevi un numero insufficiente di idonei Amministratori Indipendenti (minore di 2) dovuto all'esistenza di un loro interesse (diretto o indiretto) nell'operazione o ad altre cause, il parere verrà espresso dall'Amministratore Indipendente presente eventualmente assistito da un esperto indipendente. Gli Amministratori Indipendenti devono dare notizia dell'interesse che abbiano, per conto proprio o di terzi, nell'operazione.

Il Comitato Parti Correlate rilascia all'Organo deliberante competente, 48 ore prima della data prevista per la delibera dell'operazione, il parere che comprende riferimenti puntuali sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, segnalando ove del caso le lacune o le inadeguatezza riscontrate; nel caso in cui il Comitato si esprima sull'operazione

con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"),<sup>10</sup> la successiva eventuale delibera positiva al compimento dell'operazione dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le sedute del Comitato sono adeguatamente formalizzate da parte della Divisione Affari Societari e i verbali del Comitato archiviati, da parte della stessa Divisione.

#### 7.7 DELIBERA

#### Operazioni di minore rilevanza

Con riguardo alle operazioni di minore rilevanza non ordinarie con Parti Correlate o Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari mette a disposizione dell'Organo deliberante, la documentazione a supporto della qualificazione dell'operazione come di minore rilevanza. La documentazione contiene il parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate (11), informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società e impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) e descrive altresì le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

I verbali delle deliberazioni di approvazione (o dell'autorizzazione/disposizione da parte dell'organo/ soggetto delegato) recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, e descrivono le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

In caso di operazioni deliberate con il parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'organo deliberante comunica al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale le informazioni relative all'operazione, non appena deliberate.

In caso di operazioni deliberate con il parere negativo del Comitato Parti Correlate, la Banca deve mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate da Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

#### Operazioni di maggiore rilevanza

La competenza a deliberare su operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati spetta al Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum. Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

La Divisione Affari Societari mette a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Banca, 48 ore prima

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si ritiene utile fornire alcune precisazioni con riguardo a talune ipotesi particolari di formulazione del parere. Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre gli effetti sopra ricordati. È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Il parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate si considera favorevole quando:

<sup>-</sup> manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;

nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi
elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale
delle relative condizioni:

<sup>-</sup> è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate

della data per la delibera, la documentazione a supporto della qualificazione dell'operazione come di maggiore rilevanza. La documentazione comprende altresì il parere favorevole formulato dal Comitato Parti Correlate (12), che è messo a disposizione di tutti gli Amministratori, informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società e impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) e descrive le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

I verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; descrivono altresì le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa.

Le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulati rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

#### 7.8 ESECUZIONE E REGISTRAZIONE

A seguito di delibera le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono eseguite e registrate nei sistemi informativi di Banca Mediolanum da parte della funzione proponente.

Le informazioni relative alle caratteristiche principali delle operazioni deliberate sono messe a disposizione degli organi strategici, di gestione e di controllo, nonché al Comitato Parti Correlate con le modalità descritte nel prosieguo del presente documento.

#### 7.9 MONITORAGGIO

Le attività di monitoraggio sono assegnate direttamente alle strutture amministrative di Banca Mediolanum per le operazioni dell'intero Gruppo, anche tenuto conto degli obblighi di reportistica gestionale e regolamentare descritti nel seguito.

L'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato della Capogruppo cura il monitoraggio delle seguenti operazioni con Soggetti Collegati:

- ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard di maggiore rilevanza;
- di minore rilevanza:
- di maggiore rilevanza.

Le attività di monitoraggio:

- sono effettuate analizzando il database all'interno del quale sono registrate le operazioni sopra elencate, effettuate da Banca Mediolanum;
- sono finalizzate ad individuare:
  - operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superano, ove cumulativamente considerate, la soglia oltre alla quale considerare l'operazione come di maggiore rilevanza; in questo caso, l'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato comunica alle strutture operative coinvolte nell'esecuzione dell'operazione il superamento della soglia di rilevanza per le

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Il parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate si considera favorevole quando:

<sup>-</sup> manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;

nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni:

<sup>-</sup> è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate

- operazioni con la Parte Correlata o Soggetto Collegato individuato. Le strutture operative fanno riferimento a queste indicazioni nella fase di qualificazione delle controparti e delle operazioni;
- operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali. Tali operazioni sono comunicate all'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato dalle competenti strutture operative non appena queste ne hanno conoscenza / ne determinano lo stato di perdita / sofferenza:
- Operazioni classificate come ordinarie o equivalenti a quelle di mercato che non presentino i necessari requisiti.

Il monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali è effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 6.1.4 (Calcolo Periodico dei limiti prudenziali e piano di rientro).

#### 7.10 INFORMATIVA SUCCESSIVA AGLI ORGANI SOCIALI

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento da Banca Mediolanum e dalle Società Controllate sono oggetto di informativa periodica agli Organi Sociali, in linea con le disposizioni del Regolamento Consob n. 17221 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia (in aggiunta all'informativa prevista nel paragrafo 7.7 per le operazioni di minore rilevanza approvate con il parere contrario del Comitato Parti Correlate).

Le attività di produzione della relativa reportistica gestionale sono assegnate direttamente all'ufficio Bilancio individuale e Consolidato di Banca Mediolanum per le operazioni dell'intero Gruppo.

L'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum cura, con il supporto delle competenti strutture aziendali, lo sviluppo della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni Parti Correlate e con Soggetti Collegati distinti per tipologia/qualificazione delle operazioni (ordinarie, di minore rilevanza, di maggiore rilevanza).

Al riguardo, l'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli uffici proponenti e dalle informazioni presenti nel ROPC, predispone reportistiche periodiche da indirizzare agli Organi, Funzioni e Unità Organizzative interessate e comunque al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Comitato Parti Correlate. Tipologia, destinatari e periodicità sono illustrati in apposito Regolamento, si riassumono di seguito le principali reportistiche rinviando al Regolamento per ulteriori specifiche.

## Con frequenza trimestrale

- un report contenente il dettaglio delle operazioni non ordinarie (di maggiore e minore rilevanza) effettuate nel corso del trimestre di riferimento;
- un report delle operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro;
- un report delle operazioni che hanno dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali.

#### Con frequenza semestrale

- un report contenente dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio;
- report delle operazioni effettuate con o tra società controllate integralmente, joint venture e con società sottoposte a influenza notevole, eseguite in assenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati;
- un report contenente informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al successivo Capitolo 8.

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata dall'ufficio Segnalazioni di Vigilanza di Gruppo a livello individuale per la Capogruppo e livello consolidato per il Gruppo Bancario.

## 7.11 INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221, ove sia realizzata un'operazione tra Banca Mediolanum, o una sua Controllata, ed una Parte Correlata di Banca Mediolanum, occorre eseguire varie comunicazioni alla Consob e al mercato in merito all'operazione. Tale disciplina non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'operazione coinvolga Soggetti Collegati del Gruppo Bancario che non siano anche Parti Correlate di Banca Mediolanum.

## 7.11.1 Informativa al pubblico sulle Operazioni di maggiore rilevanza

Qualora la Banca o le Società Controllate realizzino operazioni di maggiore rilevanza con una Parte Correlata di Banca Mediolanum, la stessa predispone un dettagliato documento contenente le informazioni indicate nel Regolamento Consob n.17221.

Tale adempimento non è richiesto per le operazioni realizzate con entità controllate, joint venture e collegate in cui non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate.

Il documento informativo è obbligatorio in presenza di:

- singole operazioni di maggiore rilevanza realizzate con Parti Correlate di Banca Mediolanum;
- delibere quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1 della presente Policy;
- più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1 della presente Policy, sempre che siano realizzate nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata. Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti dalle procedure deliberative sensi del Capitolo 9 e comunque tutte le operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e il sito internet della Banca e con le modalità stabilite dalla normativa sull'informativa societaria e contestualmente è trasmesso alla Consob unitamente alla documentazione richiesta<sup>13</sup>.

#### Il documento deve essere diffuso:

entro sette giorni dall'approvazione della singola operazione di maggiore rilevanza ovvero della
delibera quadro rilevante da parte dell'Organo competente. Ove l'Organo si limiti a deliberare una
proposta contrattuale, il termine decorre dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia
concluso. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare il termine di sette giorni decorre
dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;

entro quindici giorni - in caso di cumulo di operazioni - dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza ovvero dal momento in cui la Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni. Nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Unitamente al predetto documento sono messi a disposizione del pubblico i pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti di cui si siano avvalsi gli amministratori indipendenti, nonché i pareri degli esperti qualificati quali indipendenti di cui si avvalso l'organo di amministrazione. Tali pareri possono essere pubblicati per estratto motivando tale scelta.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. Art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 e l'Allegato 4 Regolamento Consob n. 17221.

Nel caso di cumulo delle operazioni e conseguente pubblicazione del documento informativo, le operazioni che sono state oggetto di informativa non devono più essere aggregate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso.

La Divisione Affari Societari della Banca ha la responsabilità della predisposizione, pubblicazione e invio a Consob del documento informativo.

## 7.11.2 Informativa sulle operazioni ordinarie, di maggiore rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Anche se l'*iter* deliberativo delle operazioni di maggior rilevanza a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard non si differenzia rispetto a quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza *tout court*, il Regolamento Consob n.17221 prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza descritti nel paragrafo precedente, previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob n. 17221 (concernenti la redazione e la pubblicazione del Documento informativo), fermo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, in aggiunta alle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998:

- una comunicazione, prodotta dalla Divisione Affari Societari, inviata alla Consob e per informativa anche al Comitato Parti Correlate, entro sette giorni dalla conclusione dell'operazione o dalla comunicazione della stessa da parte della società controllata che la realizza, in merito alla controparte, all'oggetto, al corrispettivo dell'operazione e alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. L'informativa viene trasmessa per conoscenza anche al Collegio Sindacale. Tale adempimento non è richiesto per le operazioni realizzate con entità controllate, joint venture e collegate in cui non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate;
- un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

Il Comitato Parti Correlate verifica la sussistenza delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard che consentono di beneficiare delle deroghe di processo e di trasparenza al pubblico. L'esito della verifica sarà poi allegato alla proposta di delibera dell'operazione.

#### 7.11.3 Informativa al pubblico sulle Operazioni di minore rilevanza

Sono oggetto di rendicontazione nei confronti del mercato le Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate di Banca Mediolanum realizzate dalla Capogruppo o dalle Società Controllate, qualora siano state approvate nel trimestre di riferimento con il parere negativo del Comitato Parti Correlate.

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e il sito internet della Banca e con le modalità di pubblicazione indicate dalla Consob, deve essere reso disponibile un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere espresso dal Comitato Parti Correlate.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum ha la responsabilità della predisposizione, pubblicazione e invio a Consob del documento informativo.

#### 7.11.4 Comunicati al pubblico

Qualora un'operazione con Parti Correlate di Banca Mediolanum sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la stessa comunica al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.

La Banca impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

La Banca, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmette su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

#### 7.11.5 Informativa finanziaria periodica

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, Banca Mediolanum dà informazione nella nota integrativa per la relazione finanziaria annuale e note illustrative per la relazione semestrale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento con le Parti Correlate, come identificate secondo i criteri contenuti nella presente Policy;
- sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate come definite dal principio contabile internazionale IAS 24<sup>14</sup>, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate, come definite dal principio contabile internazionale IAS 24, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

L'informativa contabile è fornita anche con riferimento alle operazioni con parti correlate per le quali operino le esenzioni indicate nel Capitolo 8. La responsabilità della produzione dell'informativa contabile citata è dell'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato.

#### 7.11.6 Informativa price sensitive

Qualora un'operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Market Abuse Regulation), nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221.

## 8 Casi di deroga ed esenzioni

## 8.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Le diposizioni contenute nel Capitolo 7 non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate in fase di qualificazione dell'operazione.

Banca Mediolanum e le sue Controllate usufruiscono dell'esenzione prevista dalla normativa.

## 8.2 OPERAZIONI ORDINARIE DI MINORE RILEVANZA<sup>15</sup>

In caso di operazioni ordinarie di minore rilevanza, Banca Mediolanum e le sue Controllate non applicano le regole procedurali previste per la fase di istruttoria nel paragrafo 7.6, richieste per le altre categorie di operazioni.

Per le operazioni ordinarie, nella delibera dell'organo competente sono esplicitati gli elementi che hanno determinato il carattere di ordinarietà dell'operazione. Sono prodotti flussi informativi aggregati dedicati, inviati almeno annualmente al Comitato Parti Correlate per consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni e poter, laddove necessario, provvedere con eventuali interventi correttivi. Vedasi anche successivo par. 8.10.

Laddove l'operazione sia infragruppo e benefici dell'esenzione per la sua ordinarietà, non si applicherà il successivo paragrafo 8.3. Ai consiglieri con interessi in conflitto si applicherà comunque la previsione di cui all'articolo 2391 del Codice civile.

<sup>14</sup> Il perimetro delle parti correlate indicato dal principio internazionale contabile IAS 24 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2011) coincide solo in parte con quello previsto dalla presente Policy.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Le operazioni di maggiore rilevanza sono sempre soggette alle regole procedurali previste dai par. 7.6 e 7.7 i quali prevedono il coinvolgimento preventivo del Comitato Parti Correlate e l'approvazione in CdA. Le operazioni di maggiore rilevanza che siano realizzate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sono esenti dagli obblighi di informativa al pubblico come precisato al par. 7.11.2.

# 8.3 OPERAZIONI INFRAGRUPPO - OPERAZIONI CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE O CON SOCIETÀ SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE

Alle operazioni effettuate con o tra società controllate da Banca Mediolanum ("Operazioni infragruppo") o con società sottoposte a influenza notevole, non si applicano le disposizioni procedurali riportate nei paragrafi 7.6. e 7.7 della presente Policy, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre Parti Correlate o di altri Soggetti Collegati. In questa situazione è responsabilità della linea operativa che gestisce l'operazione verificare anche l'insussistenza dei suddetti interessi significativi mantenendo traccia della valutazione effettuata e delle argomentazioni a supporto.

Ai fini della qualificazione della significatività degli interessi di altre Parti correlate o Soggetti Collegati si deve verificare che, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le società controllate e collegate, tali soggetti non beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta<sup>16</sup>. Inoltre, laddove le società controllate o collegate risultino partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Banca) dai controllanti della Banca, si ritiene che tali partecipazioni non diano luogo a un interesse significativo qualora il peso effettivo di tali partecipazioni non superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dai medesimi soggetti nella Banca.

Sono prodotti flussi informativi aggregati dedicati, inviati almeno annualmente al Comitato Parti Correlate per consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni e poter, laddove necessario, provvedere con eventuali interventi correttivi.

Le esenzioni sopra descritte non si applicano alle operazioni effettuate da Banca Mediolanum o dalle società del Gruppo Bancario con le altre società controllate dalla Banca ma al di fuori di tale Gruppo (es. Gruppo Assicurativo).

#### 8.4 OPERAZIONI URGENTI

Banca Mediolanum non ha previsto deroghe procedurali per le operazioni urgenti.

## 8.5 OPERAZIONI CON ESPONENTI DELLA BANCA

In forza dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, le operazioni della Banca con soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso di essa devono essere previamente approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Responsabilità e aspetti procedurali sono regolati dalla circolare n. 33/2013 "Linee guida operative "Art. 136 TUB - Obbligazioni degli esponenti bancari" cui si fa espresso rinvio.

Si applicano inoltre tutte le regole procedurali contenute nel paragrafo 7.6 della presente Policy. Inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché ad eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

#### 8.6 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Quando un'operazione, sia essa di maggiore o minore rilevanza, è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le disposizioni dei paragrafi 7.6 e 7.7 si applicano, *mutatis mutandis*, con riguardo alla proposta di deliberazione da sottoporre a cura dell'organo amministrativo all'Assemblea.

Nel caso in cui sia stato espresso parere negativo rispetto ad un'operazione di competenza dell'Assemblea qualificata di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione è condizionata al raggiungimento della maggioranza deliberativa, l'operazione non può essere compiuta se in sede di deliberazione dell'Assemblea viene espresso voto contrario dalla maggioranza dei soci non correlati votanti, sempre che i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ai sensi della Comunicazione Consob n. 10078683 del 24-09-2010 La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

## 8.7 OPERAZIONI RIVOLTE A TUTTI GLI AZIONISTI

Le disposizioni della presente Policy regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico

## 8.8 OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE – QUADRO

Le regole dei paragrafi 7.6 e 7.7 della presente Policy si applicano all'adozione di una delibera-quadro, con cui Banca Mediolanum prevede e regola operazioni omogenee con una Parte correlata o un Soggetto collegato. La delibera-quadro, riferita a operazioni sufficientemente determinate, va qualificata come concernente un'operazione di maggiore o minore rilevanza secondo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera stessa, cumulativamente considerate e non può avere efficacia superiore ad un anno.

La Divisione Affari Societari informa l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato delle delibere quadro approvate dal Consiglio di Amministrazione. La funzione proponente che opera nell'ambito di delibere quadro deve verificare che il Registro delle Operazioni con Parti correlate sia correttamente alimentato dalle informazioni necessarie per qualificare l'operazione come eseguita nell'ambito di tali delibere.

Le regole dei precedenti paragrafi della presente Policy non si applicano alle singole operazioni rientranti nella delibera-quadro.

Sull'attuazione delle delibere-quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

La delibera-quadro indica il genere di operazioni in modo sufficientemente determinato ed ha efficacia per un anno. In ogni caso, in occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la società pubblica un documento informativo ai sensi del Par. 7.11 che precede (ossia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob 17221) qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza atta ad identificare una operazione come operazione di maggiore rilevanza.

#### 8.9 REMUNERAZIONI

Sono escluse dalle procedure previste dalla presente Policy le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con le Politiche di remunerazione della Banca approvate dall'Assemblea e sia quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

#### 8.10 FLUSSI INFORMATIVI VERSO I CONSIGLIERI INDIPENDENTI

L'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato trasmette al Comitato Parti Correlate di esprimere pareri sulle operazioni oggetto della presente Policy informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui ai paragrafi precedenti attraverso il report descritto al precedente paragrafo 7.10.

## 9 Controlli Interni

#### 9.1 ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL COMITATO PARTI CORRELATE

Con periodicità semestrale il Comitato Parti Correlate verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard che devono essere loro comunicate ai sensi di quanto previsto dal precedente par. 8.10.

Con riferimento alle operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni di mercato o standard che abbiano beneficiato della deroga di cui al paragrafo 7.11.2, il Comitato Parti Correlate provvederà alle opportune verifiche secondo quanto stabilito dal medesimo paragrafo.

In entrambe i casi il Comitato valuterà l'eventuale necessità di richiedere l'introduzione di interventi correttivi.

## 9.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'impresa al fine di perseguire l'obiettivo, conforme ad una sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziai conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le soluzioni adottate in concreto, devono essere adeguate alle caratteristiche strategiche della Banca o del Gruppo bancario medesimo, nel rispetto del principio di proporzionalità e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

A tal fine, la Banca approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Il sistema di controllo di Banca Mediolanum è articolato secondo più livelli che prevedono:

- controlli di linea:
- controlli dei rischi;
- controlli di conformità
- attività di revisione interna.

Le politiche interne in materia di controlli devono essere conformi alle Disposizioni di Vigilanza applicabili alle banche, ossia devono essere conformi alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 285 di Banca d'Italia. In tale contesto:

- (i) la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi inclusi anche quelli di mercato sottostanti alle relazioni con Soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- (ii) la Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- (iii) la Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale, all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente ai medesimi circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- (iv) Il Comitato Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione rivestono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e per la realizzazione di un efficiente sistema dei controlli interni e a loro sono indirizzati i flussi informativi periodici da parte delle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello le cui attività sono declinate nel framework normativo della Banca e delle sue controllate secondo quanto previsto dalle policy di riferimento.

I controlli di primo livello, o controlli di linea, sono declinati in apposito Regolamento di processo sottoposto a revisione periodica (almeno triennale) da parte della Divisione Organizzazione e comunque portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in occasione di revisioni della presente Policy.

## 10 Prestiti ai membri dell'organo di gestione e loro parti correlate

In conformità a quanto stabilito da Banca d'Italia in occasione del 35° aggiornamento della circolare n. 285/2013 in recepimento dell'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate sono adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

A questo fine, per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, per "parte correlata", si intende:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

Quanto sopra si applica anche ai prestiti erogati:

- da una banca del Gruppo agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo;
- da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo

Conformemente a quanto previsto dal presente paragrafo la Divisione Affari Societari cura l'aggiornamento del perimetro dei soggetti interessati e le unità organizzative preposte all'erogazione dei prestiti di Banca Mediolanum, di Banco Mediolanum e di Prexta definiscono gli opportuni processi attuativi al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto.

# 11 Recepimento della Policy di Gruppo da parte delle Società controllate da Banca Mediolanum

Tutte le Società Controllate da Banca Mediolanum sono tenute a recepire ed applicare la presente Policy di Gruppo, con l'avvertenza che le regole sui limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza risultano applicabili alle sole Società Controllate rientranti nel Gruppo Bancario.

Le società del Gruppo con sede all'estero, inoltre, sono tenute a coordinare le disposizioni del presente Policy con le normative esistenti negli ordinamenti locali, che possono anche avere riguardo alla medesima materia. A tale proposito, esse hanno cura di segnalare alla Capogruppo (Funzione Compliance della Banca) eventuali disposizioni incompatibili con la piena applicazione della presente Policy e a coordinarsi con le competenti funzioni della Capogruppo per valutare e applicare le conseguenti misure di rimedio.

Ferme restando le esenzioni indicate al Capitolo 8, le banche controllate estere riservano le Operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza realizzate dalla banca nei confronti delle Parti Correlate di Banca Mediolanum e dei Soggetti Collegati di Gruppo alla competenza deliberativa dell'organo equivalente al Consiglio di Amministrazione sulla base delle regole locali.

Resta fermo che ciascuna Società Controllata dovrà prevedere all'interno del proprio iter deliberativo le misure di controllo interno aggiuntive richieste dalla normativa speciale a esse applicabile (così per le imprese assicurative o per le società con sede all'estero).

La conclusione di **operazioni di importo esiguo e ordinarie** da parte di Società Controllate non è sottoposta a specifici presidi procedurali, fatta salva la necessità di registrare e informare la Capogruppo Banca

Mediolanum, per il tramite dell'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato, sull'esecuzione di dette operazioni allo scopo di poter gestire gli obblighi di trasparenza previsti dalle Discipline, nonché gli obblighi segnaletici di Gruppo

La conclusione di **operazioni di minore rilevanza** è soggetta a particolari presidi procedurali. Dette operazioni richiedono il coinvolgimento, ove nominati, degli Amministratori Indipendenti della società controllata a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. Inoltre, analogamente alle operazioni di importo esiguo e/o ordinarie, le operazioni di minore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Capogruppo Banca Mediolanum, per il tramite dell'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato, sull'esecuzione di dette operazioni con l'obiettivo di potere gestire gli obblighi di trasparenza previsti dalle Discipline, nonché gli obblighi segnaletici di Gruppo;

Le **operazioni di maggiore rilevanza** sono subordinate a presidi procedurali rafforzati. È necessario il preventivo assenso all'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Mediolanum, a seguito del coinvolgimento preliminare del Comitato composto esclusivamente dagli Amministratori Indipendenti a supporto della fase pre-deliberativa e deliberativa. Inoltre, l'operazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Organo equivalente) della società controllata. Infine, analogamente alle operazioni di importo esiguo, ordinarie o di minore rilevanza, le operazioni di maggiore rilevanza sono registrate e oggetto di informativa alla Capogruppo, per il tramite dell'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato, con l'obiettivo di poter gestire gli obblighi di trasparenza previsti dalle Discipline, nonché gli obblighi segnaletici di Gruppo.

## 12 Allegati

## Allegato 1 - Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"

Sono "operazioni di maggiore rilevanza" quelle in cui almeno uno degli indici di rilevanza (di seguito elencati), applicabili a seconda dell'operazione, risulti superiore alla soglia del 5%, ossia:

a) "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>17</sup>.

b) "Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Banca Mediolanum<sup>18</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) da Banca Mediolanum; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Banca Mediolanum. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Banca Mediolanum; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Restano ferme le indicazioni e i chiarimenti forniti da Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010.

Allegato 2 – Tipi di operazioni con una Parte Correlata di Banca Mediolanum o con un Soggetto Collegato del Gruppo Bancario Mediolanum e ambiti di operatività cui possono appartenere, tenuto conto delle attività svolte dalle società del Gruppo Mediolanum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

Le operazioni sotto elencate sono un elenco esemplificativo e non esaustivo. Eventuali operazioni non comprese potranno essere inquadrate per analogia, eventualmente richiedendo il supporto della Funzione Compliance

Ambito di operatività	Tipo operazione	
Finanziamenti attivi	Comprende i crediti per cassa e i crediti di firma considerati sia nella fase di erogazione (anche in sede di revisione dei fidi) sia nella fase di gestione del credito con riferimento a:  • la classificazione delle posizioni in default  • la categorizzazione delle posizioni all'interno delle sotto-classificazioni appartenenti allo stato default (incaglio, sofferenza)	
	il passaggio delle posizioni a perdita	
Operazioni su strumenti finanziari emessi da Parti Correlate o Soggetti Collegati sui portafogli di proprietà	Comprende l'operatività con oggetto la gestione del portafoglio di proprietà e la gestione delle partecipazioni. Sono incluse le operazioni effettuate con Parti Correlate o Soggetti Collegati sul Mercato Primario.	
Operazioni di natura straordinaria	Comprende le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale.	
Operazioni di raccolta	Con riferimento alle attività ammesse al mutuo riconoscimento ex T.U.B. o, nel caso di società estere, con riferimento alla regolamentazione locale: C/C, altre tipologie di deposito (comprende anche i depositi negoziati dalla funzione tesoreria con la Clientela corporate)	
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale	Comprende gli acquisti e, più in generale, il ciclo passivo	
Operazioni su beni immateriali	Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti	
Operazioni immobiliari	Con particolare riferimento alle operazioni di compravendita, di locazione (o forme analoghe)	
Operazioni finanziarie e di indebitamento	Con particolare riferimento all'accensione di finanziamenti (o altre forme che determinano una passività) e alla emissione di obbligazioni proprie	
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale: convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi	Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.	
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro e di collaborazione	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative).	
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni	Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto	
Operazioni di Corporate Finance	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto da Banca Mediolanum ai propri Clienti per sostenere e perseguire le decisioni di natura strategica in materia di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito). Tali servizi competono, all'interno di Banca Mediolanum, alla Direzione Investment Banking.	
Operazioni di Capital Market	Comprende tutte le attività relative alla gestione degli strumenti finanziari emessi dai Clienti di Banca Mediolanum (obbligazioni, azioni, derivati). All'interno delle operazioni di Capital Markets, in capo alla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, è inclusa anche l'operatività svolta dalla Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad) per la quotazione dei Clienti sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana.	

Ambito di operatività	Tipo operazione	
Accordi transattivi o extra-giudiziali	Comprende gli accordi transattivi o extra-giudiziali su qualsiasi tipologia di operazione	
Deroghe	Operazioni di deroga di costi collegate alla normale operatività bancaria (es. commissioni di tenuta conto, su servizi bancari, su operatività in titoli ecc) autorizzate dalle preposte unità organizzative secondo i poteri loro attribuiti e in conformità alle procedure approvate.	

Allegato 3 – Elenco delle operazioni comunque da considerare non ordinarie

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio
Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto	Nessuna Società oggetto della presente Policy	Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale:  • Società che hanno effetti sull'area di consolidamento  o totale attivo della società partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società.  • Società che non hanno effetti sull'area di consolidamento  o acquisizioni: controvalore dell'operazione maggiorato dalle passività assunte dall'acquirente  o cessioni: corrispettivo dell'attività ceduta
Operazioni su beni immateriali	Nessuna Società oggetto della presente Policy	Marchi e brevetti:
Operazioni immobiliari	Nessuna Società oggetto della presente Policy	Compravendite/ locazioni:  ammontare operazioni di compravendita definito nel contratto ovvero valore contratto di locazione
Operazioni in valori mobiliari in contropartita diretta con Parti Correlate o Soggetti Collegati	Nessuna Società oggetto della presente Policy	Compravendita di valori mobiliari in contropartita diretta:  controvalore dell'operazione

Allegato 4 – Istruzioni per la determinazione del controvalore e la qualificazione dell'ordinarietà delle operazioni oggetto di possibile perfezionamento con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato.

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz Prexta Flowe	Operazioni di impiego in ambito tesoreria ("hot money" / pronti contro termine attivi): controvalore dell'operazione	Hot Money: scadenza max a 6 mesi, Euribor + spread comparabile con un'operazione con caratteristiche simili effettuata con controparti con le medesime caratteristiche (es. clientela istituzionale)  Pronti contro termine attivi: condizioni comparabili con quelle di un'operazione con caratteristiche simili effettuata con controparti con le medesime caratteristiche (es. clientela istituzionale)
Finanziamenti attivi		Richieste di finanziamento (mutui, prestiti o fidi temporanei a scadenza o revoca, fidejussioni): importo da autorizzare  Sconfini (comprende anche sconfini tecnici): importo in autorizzazione  Nel caso di operazioni afferenti la Parte Correlate o il Soggetto Collegato come garante (garanzie ricevute), il controvalore dell'operazione è pari al valore della garanzia. Il valore garanzia indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante PC o SC con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato dal SC in garanzia.  Nel caso di operazioni afferenti al gestione del credito (classificazione delle posizioni in default e all'interno dei crediti in default) l'importo dell'operazione è dato dal controvalore dell'esposizione a rischio individualmente intesa.  Nel caso di passaggio a perdita, l'importo dell'operazione è dato dal controvalore dell'esposizione contabilizzata a perdita comprensiva di tutte le componenti economiche negative annesse contabilizzate.	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato quando, per competenza - tipologia di prodotti, è autorizzata una deroga dall'organo con funzione di gestione o da un organo/ struttura delegata dal medesimo.  Nel caso di operazioni afferenti la gestione di posizioni con la Parte Correlate o il Soggetto Collegato (classificazione delle posizioni in default e all'interno dei crediti in default, passaggio a perdita) le operazioni medesime si ritengono sempre non ordinarie e non a condizioni equivalenti di mercato/standard.
Operazioni su strumenti finanziari emessi da Parti Correlate o Soggetti Collegati sui portafogli di proprietà	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz MGF Flowe MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione	Sono incluse solo le operazioni effettuate con Parti Correlate o Soggetti Collegati sul Mercato Primario.  Investimenti portafogli: HTC, HTC&S, FVPLattraverso: negoziazioni su mercati regolamentati e non, partecipazioni ad emissioni pubbliche, partecipazioni ad emissioni private: controvalore dell'investimento/ disinvestimento (Emittente titolo = parte correlata o soggetto collegato), calcolato come capitale nominale moltiplicato per il prezzo.	Operazioni sui vari portafogli: l'operazione non è ordinaria se non rientra nei limiti operativi approvati dal CdA (autorizzazione sconfini/ aumenti da parte dell'AD- o organi equipollenti - nel caso di limiti afferenti i rischi di mercato ovvero dall'organo con funzione di gestione nel caso di limiti afferenti il rischio di credito)

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
	Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life Prexta		
Operazioni di raccolta	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz	Depositi passivi/ pronti contro termine passivi: valore degli interessi passivi netti pagati al cliente  Conti correnti (corporate e retail):	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nel caso di mancato rispetto dei seguenti parametri:  Deposito passivo: Euribor + spread comparabile con un'operazione con caratteristiche simili effettuate con una controparti con le medesime caratteristiche (istituzionale).  Pronti contro termine passivi: Euribor + spread comparabile con un'operazione con caratteristiche simili effettuate con una controparti con le medesime caratteristiche (istituzionale).  Le operazioni sul Mercato Interbancario dei Depositi sono considerate sempre ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard  L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato quando, per competenza - tipologia
		nella fase di esecuzione delle operazioni oggetto di servizio, il controvalore è determinato calcolando l'effettivo ricavo per operazione (canoni, ricavi per singola operazione, interessi passivi in valore assoluto)	di prodotti, è autorizzata una deroga dall'organo con funzione di gestione o da un organo/ struttura delegata dal medesimo
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones	Ciclo passivo:  • ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,  • ammontare incassato/ pagato (fatturato dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato)	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nei seguenti casi:  • esistenza di clausole o condizioni diverse dalle condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio (per i servizi esternalizzati/ internalizzati il benchmark potrebbe essere le condizioni praticate dall'outsourcer interno ad altre Società del Gruppo/ extra Gruppo per servizi analoghi per natura, entità, rischio)

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
	Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life		<ul> <li>per gli acquisti, in quanto compatibile in relazione alla tipologia di operazione, l'operazione medesima può essere considerata non a condizioni equivalenti di mercato/ standard quando, ai fini della selezione del fornitore, non sono state prese in considerazione almeno 3 offerte economiche provenienti da 3 soggetti diversi</li> </ul>
	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz	Accensione di finanziamenti (o altre forme che determinano una passività): importo massimo finanziato	
Operazioni finanziarie e di indebitamento	Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Emissione di obbligazioni proprie: ammontare sottoscritto dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato Riacquisto delle obbligazioni proprie dalla Parte Correlate o Soggetto Collegato: controvalore dell'operazione.	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nel caso di scostamento rispetto a:  • i Tassi/ condizioni interni praticati a soggetti non correlati ovvero  • i Tassi/ condizioni di settore esterni (dove rilevabili)
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale / accordi di servizio	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Comprende la convenzione per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi quali le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Parti Correlate o Soggetti Collegati.:  • ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,  • nel caso di accordo che prevede una componente variabile: componenti di ricavo/ costo previste (commissioni, spese,) * stima volume di affari previsto su base annua	Nel caso in cui non sia possibile determinare il controvalore dell'operazione (ad esempio nei casi di servizi di intermediazione forniti da Parti Correlate o Soggetti Collegati), si effettua direttamente la valutazione circa l'ordinarietà della stessa. In generale, sono considerate equivalenti a quelle di mercato o standard, le condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.  Con riferimento agli spazi pubblicitari, lo sconto risulta almeno pari al 35% del listino (offerta che viene certificata da società terza che supporta la Società per la pianificazione pubblicitaria).  Con riferimento alle telepromozioni, lo sconto risulta almeno pari al 35% del listino (offerta che viene certificata da società terza che supporta la Società per la pianificazione pubblicitaria).

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
			Per gli altri casi riferibili ad altre iniziative promozionali o collegate all'editoria, non sono considerate equivalenti a quelle di mercato/ standard le condizioni pari a +- 30% dal prezzo di mercato (acquisibile da agenzie esterne specializzate).
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative):  • Per le consulenze spot:  • controvalore del contratto di consulenza ovvero, in alternativa, stima del costo della consulenza (basata sulla tariffa oraria * numero di ore previste di consulenza).  • Per rapporti/consulenze continuativi:  • controvalore su base annua del costo fisso aziendale e/o,  • controvalore su base annua del costo aziendale della componente di incentivazione (stimando il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati alla risorsa)	Con riferimento ai dipendenti, il riferimento è dato dall'equità interna (quartile di riferimento retributivo delle persone impegnate in posizioni equivalenti) e dal riferimento di mercato ottenuto attraverso le analisi pubblicate dai maggiori istituti di settore.  Con riferimento alle collaborazioni, il riferimento è dato dal costo comparato con l'equivalenza dei costi interni, tenendo conto della "temporalità" della collaborazione e dei valori di Benchmark che il mercato esprime rispetto alla posizione specifica (es. istituti di settore).  Con riferimento alla Rete di Vendita si considerano a condizioni equivalenti i contratti di inserimento standard previsti per altri Consulenti che dovessero essere inseriti a condizioni analoghe.
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni	Banca Mediolanum Banco Mediolanum Bankhaus August Lenz Flowe Prexta MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni	Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto:  • controvalore del costo aziendale riferito alla componente fissa e di incentivazione della remunerazione	Con riferimento alla Rete di Vendita Si considerano a condizioni equivalenti le aliquote e le incentivazioni che siano riconosciute o indirizzate all'intera Rete di Vendita o a categorie o ruoli omogenei (ad esempio Private Banker, Wealth Manager, Regional Manager) cui appartenga il soggetto interessato che siano conformi alle Politiche di remunerazione approvate.  Con riferimento alla remunerazione del personale dipendente si considerano a condizioni equivalenti le remunerazioni riconosciute in conformità alle Politiche di remunerazione.  Con riferimento al personale dipendente e alla Rete di Vendita si considerano inoltre a condizioni equivalenti anche i trattamenti previsti in caso di scioglimento del rapporto o cessazione dell'incarico che siano riconosciuti in conformità a quanto previsto dalle politiche di remunerazione approvate.

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"	
	Mediolanum International Life			
Operazioni di Capital Markets	Banca Mediolanum	Tutte le attività relative alla gestione degli strumenti finanziari emessi dai Clienti di Banca Mediolanum (obbligazioni, azioni, derivati). All'interno delle operazioni di Capital Markets, in capo alla Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, è inclusa anche l'operatività svolta dalla Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad) per la quotazione dei Clienti sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana.		
Operazioni di Corporate Finance	Banca Mediolanum	Comprende il supporto finanziario e consulenziale offerto da Banca Mediolanum ai propri Clienti per sostenere e perseguire le decisioni di natura strategica in materia di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni, join venture, spin-off, attività di ristrutturazione finanziaria, emissioni di debito). Tali servizi competono, all'interno di Banca Mediolanum, alla Direzione Investment Banking.	dalla Direzione Investment Banking	

## **Appendice**

## Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

## 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili Internazionali.

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

#### Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

## Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>19</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Tra tali operazioni rientrano:

<sup>-</sup> le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

<sup>-</sup> le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

## 2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

## Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

#### Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

#### 3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.